

Con questo tema si apre, da parte di una legge a contenuto essenzialmente documentale, uno spiraglio su un cambiamento di ottica nella disciplina delle procedure di gestione finanziaria dello Stato, ispirato ad un controllo non più di pura legittimità e di freno alla spesa ma vertente sulla realizzazione degli obiettivi e l'efficienza, su cui da gran tempo battono — seppure senza che sia dato ancora di disporre di contributi scientifici approfonditi e sistematici — i suggerimenti di chi si occupa di questi problemi e su cui è stato deludente al suo avvio, (e probabilmente non poteva non esserlo) il processo di riforma che si è inteso innescare, per quanto riguarda le regioni, con l'art. 19 della legge 335 (v. U. ALLEGRETTI, *Le prime normative regionali di contabilità*, in *Le nuove normative regionali di contabilità*, Quaderni regionali Formez, n. 21, Napoli, 1978). Ma è uno spiraglio che si apre nella maniera più incerta. Da un lato (a parte la previsione dell'esame dei costi e risultati in sede di rendiconto che, per risultare effettiva, dovrebbe potersi valere della esecuzione di un costante scrutinio sull'attività dell'amministrazione lungo l'esercizio finanziario) dei controlli a carattere economico-finanziario sono lasciate nel vago sia la portata che le modalità, dall'altro lato si affidano una serie di poteri potenzialmente vasti ed incisivi e, a causa della formulazione della legge, fortemente discrezionali, al tesoro. Evidentemente, dato il carattere isolato di una prescrizione che non si combina come sarebbe necessario con una riforma delle strutture e delle procedure amministrative, la possibilità di un autentico bluff è alle porte: i controlli economico-finanziari potranno restare pressoché inapplicati o applicati solo casualmente e potranno perfino degradarsi a occasione di nuovi tentativi di freno della spesa. Ma al tempo stesso è intanto ribadito un primato organizzativo, è occupato un terreno sinora vergine, senza che nulla diminuisca dei poteri tradizionali di controllo affidati alla ragioneria: in ciò venendo dunque ad essere travisato il modello di riduzione del ruolo della ragioneria che la dottrina aveva affacciato in sede di interpretazione della legge 335 (S. CASSESE, *La nuova disciplina della contabilità regionale: aspetti giuridici*, in *La nuova disciplina del bilancio e della contabilità regionale*, Quaderni regionali Formez, n. 15, Napoli, 1977).

L'accentramento organizzativo inerente alla legge 468 non si ferma però all'interno della finanza dello Stato ma, come ben si sa, si estende alle regioni e agli enti locali (oltretutto agli altri enti costituenti assieme ai primi quello che varie disposizioni definiscono